

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1988****che fissa il livello delle forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa**

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(88/639/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 20,

su parere conforme del Consiglio,

considerando che in base al protocollo n. 20 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica portoghese e alla dichiarazione comune su detta industria, le forniture sul mercato comunitario di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese devono essere soggette nel 1988 a restrizioni quantitative;

considerando che spetta alla Commissione, in applicazione del paragrafo 5, lettera a), secondo comma del protocollo n. 20, fissare il livello di tali forniture previo parere conforme del Consiglio;

considerando che, ai termini del paragrafo 3, lettera a), primo comma di detta dichiarazione comune, il livello delle forniture deve essere compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione portoghese e le previsioni sull'evoluzione del mercato comunitario;

considerando che complessivamente le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa, durante l'anno 1987 sono state di 100 000 t;

considerando che ai termini del paragrafo 5, lettera a), terzo comma del protocollo n. 20 queste forniture devono essere liberalizzate alla fine del regime transitorio e che

per ottenere una transizione armoniosa, il livello di tali forniture può essere aumentato prima della fine di questo regime;

considerando che sulla base dei risultati di uno studio sulla vitalità delle imprese, le autorità portoghesi si sono impegnate a realizzare delle misure complementari al piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa, durante l'anno 1988 non possono superare 100 000 t.

Articolo 2

La repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1988.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente